

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI**

**ART. 1**

**Oggetto del Regolamento**

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nel Comune di Villadeati, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli 52 e 59 del D. Lgs. 15/12/1997 n. 446, e da ogni altra disposizione normativa. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione dell'imposta I.C.I. e relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni, contenzioso.

**ART. 2**

**Definizione particolare di aree**

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del D. Lgs. 30/12/1992 n. 504:

**1.- Non sono considerate edificabili:**

a) i terreni sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento degli animali, nonché alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura, a condizione che siano posseduti e condotti da persone fisiche esercenti l'attività di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale, iscritte negli elenchi comunali previsti dall'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963 n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia. L'iscrizione nei predetti elenchi ha effetto per l'intero periodo d'imposta. La cancellazione ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

**ART. 3**

**Unità immobiliari equiparate all'abitazione principale**

Sono considerate parti integranti dell'abitazione principale:

1 - Le pertinenze destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, ancorchè distintamente iscritte in catasto:

- categoria catastale <sup>e2</sup> C/6 (depositi, cantine e simili)
- categoria catastale C/6 (stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse)
- categoria catastale C/7 (tettoie chiuse o aperte, soffitte e simili), sebbene ubicate in edifici diversi da quello in cui è situata l'abitazione.

2 - Sono altresì equiparate alle abitazioni principali:

- a) le unità immobiliari concesse in uso gratuito:

- ai parenti in linea retta e collaterale fino al terzo grado (genitori e figli, nonni e nipoti, zii e nipoti); *(figli = 2° grado)*
- al coniuge, ancorchè separato o divorziato;
- agli affini entro il secondo grado (suoceri, generi e nuore, cognati)

a condizione che gli stessi abbiano l'iscrizione anagrafica.

b) abitazione posseduta da cittadino italiano residente all'estero, a condizione che non risulti localta;

c) abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale;

d) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

#### ART. 4

#### Disposizioni per prevenire il contenzioso in materia di imposta comunale sugli immobili

1 - La Giunta Comunale determina periodicamente il valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili. La delibera ha effetto fino alla sua revoca, modificazione o integrazione.

2 - I valori delle aree fabbricabili dichiarati in misura non inferiore a quelli determinati a norma del comma precedente non sono soggetti ad accertamento in rettifica.

#### ART. 5

#### Riduzione per i fabbricati inagibili o inabitabili

Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà dell'imposta prevista nell'articolo 8, comma 1, del D. Lgs. 30/12/1992 n. 504, come sostituito dall'articolo 3, comma 55, della legge 23/12/1996 n. 662, si considerano inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inidonei all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone. Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all'ammodernamento o al miglioramento degli edifici.

L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:

- a) mediante perizia tecnica da parte di tecnici liberi professionisti, con spese a carico del proprietario;
- b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 04/01/1968 n. 15.

Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente mediante tecnici professionisti all'uopo incaricati.

#### ART. 6

#### Pagamento dell'imposta comunale sugli immobili dovuta da parte di più contitolari

1 - L'imposta è versata di norma da ogni soggetto passivo, tuttavia si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare per conto degli altri.

2 - La disposizione di cui al comma precedente ha effetto anche per i pagamenti eseguiti anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento.

#### **ART. 7**

##### **Differimento dei termini per i versamenti**

Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere sospesi e differiti per tutti o per categorie di soggetti passivi interessate da:

a) gravi calamità naturali

b) particolari situazioni di disagio economico, individuati con criteri fissati nella medesima deliberazione.

#### **ART. 8**

##### **Disposizioni in materia di liquidazione accertamento e di accertamento con adesione**

1 - Alle operazioni di liquidazione e di accertamento si applicano le disposizioni di cui all'art. 11 del D. Lgs. 30/12/1992 n. 504.

2 - Si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs. 19/06/1997 n. 218.

#### **ART. 9**

##### **Termini per la notificazione degli avvisi di accertamento e di liquidazione**

In deroga a quanto stabilito dall'art. 11 del D. Lgs. 30/12/1992, n. 504, l'azione di accertamento di ufficio od in rettifica delle dichiarazioni infedeli, incomplete e inesatte, e l'azione di recupero dei versamenti omessi od insufficienti rispetto agli stessi dati risultanti dalle dichiarazioni prodotte e dal loro controllo formale, possono essere esercitate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello al quale si riferisce l'imposizione.

L'avviso di accertamento o di liquidazione può essere notificato anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento.

#### **ART. 10**

##### **Potenziamento dell'azione di controllo**

La Giunta Comunale ed il funzionario responsabile della gestione del tributo curano il potenziamento dell'attività di controllo anche attraverso collegamenti con sistemi informativi immobiliari del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.

La Giunta Comunale verifica inoltre la potenzialità della struttura organizzativa, dispone compensi incentivanti al

personale addetto e le soluzioni necessarie agli uffici per la gestione del tributo ed il controllo dell'evasione.

I maggiori proventi conseguenti il recupero di evasione consentiranno la copertura delle spese relative ai compensi incentivanti al personale addetto, al potenziamento della struttura organizzativa, ed ai collegamenti con banche dati utili.

#### **ART. 11**

##### **Disposizioni in materia di versamenti**

1 - I versamenti d'imposta da corrispondere sia in base a versamento spontaneo che in base ad avviso di liquidazione od accertamento possono essere effettuati attraverso una delle seguenti modalità, a scelta di chi esegue il pagamento:

a) tramite conto corrente postale intestato alla Tesoreria comunale;

b) tramite versamento diretto presso gli sportelli della Tesoreria comunale.

2 - Il Comune appresta idonee forme di pubblicità per assicurare agli interessati la conoscenza del numero di conto corrente postale e l'Istituto bancario cui è affidato il servizio di Tesoreria.

Le caratteristiche del conto corrente postale e le indicazioni nei documenti della causale di versamento saranno stabilite con deliberazione della Giunta Comunale.

#### **ART. 12**

##### **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.